

a cura di  
Franco Anelli - Antonio Briguglio - Augusto Chizzini  
Matteo De Poli - Enrico Gragnoli - Mauro Orlandi - Loris Tosi

## L'ONERE DELLA PROVA

- Diritto processuale civile  
internazionale privato  
e amministrativo
- Diritto civile
- Diritto societario e finanziario
- Diritto del lavoro
- Diritto tributario

 Wolters Kluwer

CEDAM

## Capitolo 26

### L'ONERE DELLA PROVA NEI PROCEDIMENTI DI RIMBORSO

di Andrea Giovanardi

**Sommario:** 1. Inquadramento generale: cenni sui procedimenti e sulle liti di rimborso. – 2. Il *thema decidendum* nelle liti di rimborso. – 2.1. I fatti rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda e la loro qualificazione. – 2.2. Il termine di allegazione dei fatti rilevanti. – 2.3. Il *thema decidendum* nelle liti di rimborso di crediti esposti in dichiarazione. – 3. La ripartizione dell'onere della prova nelle liti di rimborso.

#### 1. INQUADRAMENTO GENERALE: CENNI SUI PROCEDIMENTI E SULLE LITI DI RIMBORSO

Con il rimborso il contribuente ottiene dall'amministrazione finanziaria la restituzione di una somma in precedenza trasferita a quest'ultima che essa non ha (o non ha più) il diritto di trattenere. Se, quindi, generalmente, il rapporto tra il fisco e il contribuente vede il primo nella posizione di creditore e il secondo nella posizione di debitore, nella fattispecie oggetto di queste note i ruoli risultano invertiti. Ciò didascalicamente detto, merita segnalare che si è soliti distinguere tra rimborsi «fisiologici» e «patologici»<sup>1</sup>.

I primi conseguono dal naturale meccanismo di riscossione dei tributi periodici (i principali dell'ordinamento), atteso che l'ammontare delle restituzioni è il risultato della differenza tra le somme versate *ex lege* a titolo di anticipazione e l'imposta dovuta in ragione della definitiva quantificazione del presupposto. In questi casi il rimborso trova la propria ragion d'essere nell'effettuazione di un versamento provvisorio (e, quindi, anticipatorio) che, seppur dovuto (e dunque *ab origine* non indebito), si rivela essere *ex post* sprovvisto di causa giustificatrice.

I rimborsi «patologici», invece, originano dall'erroneo adempimento di un'obbligazione tributaria inesistente sin dall'origine (o, comunque, avendo riferimento al *quantum* della prestazione, esistente in misura inferiore rispetto a quanto versato): in questi ultimi casi, pertanto, la restituzione trova la propria ragion d'essere nell'effettuazione di un pagamento non dovuto in favore dell'erario.

Preso atto della ricordata descrittiva bipartizione, va rammentato che l'istituto costituisce declinazione in ambito tributario del generalissimo principio che vieta gli arricchimenti ingiustificati: il fisco può trattenere le somme che gli sono versate

<sup>1</sup> FALSETTA G., *Manuale di diritto tributario - Parte generale*, Padova, 2020, p. 489.